REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI
E COORDINAMENTO DELLE RIFORME

Servizio Consiglio autonomie locali
ed elettorale

autonomielocali@certregione.fvg.it
elettorale@regione.fvg.it
consiglioautonomie@regione.fvg.it
tel + 39 0432 555541
fax + 39 0432 555525, 0432 555406
I – 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 2/R.C.

Udine, 6 maggio 2016

TRASMISSIONE VIA P.E.C. ED E-MAIL

Al Comune di Camino al Tagliamento
Al Comune di Codroipo
Al Comune di Monfalcone
Al Comune di Ronchi dei Legionari
Al Comune di Staranzano
Al Comune di Tramonti di Sopra
Al Comune di Tramonti di Sotto

e, p.c.
Alla Prefettura - U.T.G. di Udine
Alla Prefettura - U.T.G. di Gorizia
Alla Prefettura - U.T.G. di Pordenone
Al Ministero dell'interno - Direzione centrale dei Servizi elettorali

oggetto: Referendum regionali consultivi 2016 per la fusione di Comuni.

In vista dei 3 referendum regionali consultivi del 19 giugno 2016, che riguarderanno 7 Comuni della Regione (Camino al Tagliamento e Codroipo, Monfalcone, Ronchi dei Legionari e Staranzano, Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto), con la presente si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni in ordine alla disciplina della propaganda referendaria. Tenuto conto di quanto si esporrà nel proseguo, i Comuni sono pregati di **inoltrare copia della presente circolare ai capigruppo dei gruppi consiliari** costituiti nel rispettivo consiglio comunale.

Per comodità di lettura, gli argomenti trattati sono stati così suddivisi:

1. *Riferimenti normativi;*
2. *Propaganda mediante affissioni;*
3. *Individuazione ed assegnazione degli spazi;*
4. *Propaganda a carattere fisso e propaganda mobile – comitati elettorali e gazebo - lancio o getto di volantini;*
5. *Riunioni di propaganda elettorale;*
6. *Propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quello di votazione – c.d. "silenzio elettorale".*

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Ai referendum consultivi in oggetto è applicabile la disciplina prevista nella legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 *(Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale)*, e ciò per effetto del rinvio operato dall'articolo 31 dalla legge regionale 2 maggio 1988, n. 22 *(Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall'articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all'articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare)*, tra le altre, alla legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 *(Legge elettorale regionale)*. Quest'ultima è stata abrogata

dall'articolo 91 della legge regionale 28/2007, che ne ha sostituito integralmente la disciplina. Pertanto, i rinvii normativi devono considerarsi operati alla **legge regionale 28/2007 che disciplina la propaganda elettorale agli articoli 71 e ss.**, anche per quanto riguarda le **sanzioni amministrative** in caso di violazione delle norme ivi contemplate.

Considerato che la legge regionale 28/2007 e la legge 24 aprile 1975, n. 130 *(Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali)*, quest'ultima applicabile per quanto riguarda le riunioni elettorali, si riferiscono alla **"propaganda elettorale"**, si precisa che **ai fini delle consultazioni in oggetto**, tale termine deve essere **inteso come "propaganda referendaria per il referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali"** e tutti i riferimenti effettuati alle elezioni vanno intesi come riferimenti effettuati ai referendum consultivi.

Inoltre, si fa presente che risulta **inapplicabile** ai procedimenti referendari la legge 22 febbraio 2000, n. 28, nota come **"legge sulla par condicio"**, stante la natura consultiva di tali istituti di partecipazione popolare (in tal senso il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni rilasciato a questo Servizio prot. SGIUR/drg/017/04/2988/SRI/04).

La citata legge regionale 28/2007, com'è noto, prevede che la propaganda mediante affissioni, a partire dal 30° giorno antecedente la consultazione, possa avvenire solo negli appositi spazi messi a disposizione dal Comune. Le affissioni sui tabelloni sono consentite solamente ai soggetti che partecipano direttamente alla campagna referendaria (gruppi consiliari, *vedi infra*), mentre non è prevista per coloro che vi partecipano solo indirettamente (c.d. fiancheggiatori e/o comitati referendari, i quali potranno avvalersi delle sedi dei c.d. "comitati elettorali" o dei gazebi, *vedi infra*).

Avuto riguardo all'utilizzo dei tabelloni nei referendum consultivi, l'articolo 4, comma 1, della legge regionale 27 luglio 2007, n. 18 *(Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico)*, attribuisce ai **gruppi consiliari** costituiti nei Consigli dei Comuni interessati alle consultazioni le prerogative in tema di **propaganda elettorale diretta**, solitamente riconosciute ai candidati e alle liste.

2. PROPAGANDA MEDIANTE AFFISSIONI

Costituiscono affissioni di propaganda elettorale i manifesti e gli altri stampati di propaganda referendaria, compresi quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale (articolo 71, comma 1, della legge regionale 28/2007).

A decorrere dal 30° giorno precedente la data fissata per le consultazioni, e quindi da venerdì 20 maggio 2016, l'affissione di stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda referendaria può essere effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni comune.

Pertanto, dal 30° giorno precedente la data fissata per le consultazioni, e quindi da venerdì 20 maggio 2016, sono vietate:

a) l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda referendaria negli spazi destinati dai comuni alle normali affissioni a pagamento;
b) l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, la propaganda referendaria in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico;
c) l'apposizione di qualsiasi scritta o raffigurazione di propaganda referendaria in luoghi visibili al pubblico.

In deroga a tale divieto, sono invece consentite le affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, purché regolarmente autorizzate, nonché l'affissione di manifesti ed altri stampati di propaganda nelle sedi dei partiti e dei comitati elettorali (articolo 71, comma 3, della legge regionale 28/2007).

Occorre ricordare infine che, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, della legge regionale 28/2007, tutti gli stampati di propaganda, nonché le pubblicazioni a mezzo scritti, stampa, fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica o altro mezzo di divulgazione devono **indicare il nome del committente responsabile**. La violazione di tale prescrizione è punita, ai sensi del successivo articolo 76, comma 1, lett. e), della legge regionale 28/2007, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 ad euro 2.000,00.

3. INDIVIDUAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

Come sopra anticipato, a partire dal 30° giorno antecedente la votazione, e quindi **da venerdì 20 maggio 2016,** l'affissione del materiale di propaganda referendaria deve avvenire negli appositi spazi individuati a tal fine dalla Giunta comunale. Infatti, spetta alla **Giunta comunale**, entro il 30° giorno antecedente il voto, **individuare gli spazi** da destinare all'affissione in base alla popolazione residente (articolo 72, comma 2, della legge regionale 28/2007), nel rispetto dei seguenti parametri:

da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;

da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;

da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10.

Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, della legge regionale 28/2007, **spetta poi al Responsabile dell'Ufficio elettorale di ciascun comune delimitare e ripartire gli spazi di propaganda**. In particolare, **gli spazi di propaganda diretta dovranno essere ripartiti tra i gruppi consiliari presenti in tutte le Amministrazioni comunali** coinvolte nel singolo referendum; ciò in quanto è corretto che la propaganda referendaria possa essere svolta dai soggetti indicati dalla legge regionale 18/2007 su tutto il territorio interessato alla consultazione (corrispondente al territorio, rispettivamente, dei due o tre Comuni coinvolti nella fusione).

Le sezioni dei tabelloni, della misura di metri due di altezza per metri uno di base, saranno assegnate a ciascun gruppo consiliare. L'ordine di assegnazione verrà stabilito dal Responsabile dell'Ufficio elettorale mediante sorteggio.

I Responsabili degli Uffici elettorali valuteranno l'opportunità di effettuare il sorteggio alla presenza dei rappresentanti dei Gruppi consiliari; in analogia a quanto avviene in occasione delle elezioni.

4. PROPAGANDA A CARATTERE FISSO E PROPAGANDA MOBILE – COMITATI ELETTORALI E GAZEBO - LANCIO O GETTO DI VOLANTINI

L'articolo 74, comma 1, della legge regionale 28/2007, prescrive il divieto – a decorrere dal 30° giorno precedente la data fissata per le consultazioni e quindi **da venerdì 20 maggio 2016** – di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico; da questo divieto sono escluse le insegne delle sedi dei partiti e dei comitati referendari. Le insegne devono comunque limitarsi ad indicare a quale soggetto fa riferimento la sede.

Lo stesso articolo vieta la propaganda eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose. Pertanto, si deduce che deve ritenersi **ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili**.

Qualora la propaganda venga effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili, essa è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco (combinato disposto

dell'articolo 7, comma 2, della legge 130/1975 e dell'articolo 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495). L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda referendaria.

Rispetto ai **comitati referendari**, si ricorda che l'articolo 71, comma 3, secondo periodo, della legge regionale 28/2007, consente **l'affissione di manifesti e di altri stampati di propaganda nelle sedi dei partiti e dei comitati elettorali, anche se visibili dall'esterno.**

Per quanto concerne, infine, l'utilizzazione dei **c.d. gazebo**, si ricorda che la legge regionale 28/2007 prevede espressamente **la possibilità**, per rendere più agevole l'esercizio della propaganda, **di allestire postazioni temporanee o mobili, sulle quali è altresì ammessa l'esposizione di materiali di propaganda referendaria** (articolo 74, comma 3, della legge regionale 28/2007).

Il medesimo articolo 74 della legge regionale 28/2007 vieta – sempre dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni, ovvero da venerdì 20 maggio 2016 – il lancio (è da intendere lo sparpagliare confusamente dall'alto) e il getto (il buttar via in qualunque direzione) di volantini di propaganda in luogo pubblico, cioè vie e piazze ed in luogo aperto al pubblico, come i pubblici esercizi. Scopo della norma è quello di impedire forme di propaganda invasive e disturbatrici, in favore di altre più rispettose dell'elettore.

Dalla formulazione della norma, che vieta il lancio e il getto, si deduce che **la distribuzione dei volantini stessi deve ritenersi ammessa.**

5. RIUNIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE

Altre forme tipiche della propaganda elettorale sono le **riunioni elettorali** ed i comizi.

Si rimanda, per tale aspetto, alle eventuali ulteriori indicazioni che vorranno fornire le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza.

Si ritiene comunque di ricordare che, ai sensi dell'articolo 7 della legge 130/1975, le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (18 giugno 1931, n. 773), ovvero per le quali **non è previsto l'obbligo di darne avviso al Questore** almeno tre giorni prima, non possono aver luogo prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le votazioni. In ogni caso, i promotori delle riunioni referendarie devono ottenere il nulla osta del Comune per l'occupazione di suolo pubblico (vie o piazze). Si ricorda che è possibile occupare per manifestazioni e comizi **un'area di 10 mq senza pagare la tassa per l'occupazione del suolo pubblico**, ai sensi dell'articolo 3, comma 67, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

6. PROPAGANDA ELETTORALE NEL GIORNO PRECEDENTE ED IN QUELLO DI VOTAZIONE – C.D. "SILENZIO ELETTORALE"

Affinché nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione (**da sabato 18 a domenica 19 giugno 2016**) non siano turbate le operazioni dei vari uffici elettorali e l'espressione del voto, la legge impone il **c.d. silenzio elettorale** (articolo 75 della legge regionale 28/2007).

Conseguentemente, **sono vietati** nel giorno antecedente ed in quello della votazione:

a) **la nuova affissione** di manifesti o altri stampati di propaganda referendaria;

b) **la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini**;

c) **i comizi e le riunioni** di propaganda referendaria in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Quindi, stante che a partire dalle ore 00.00 di sabato 18° giugno 2016 non sono consentiti né comizi né riunioni di propaganda in qualsiasi luogo pubblico o aperto al

pubblico, si ricorda che **la chiusura della campagna referendaria dovrà avvenire entro le ore 24.00 di venerdì 17 giugno 2016**.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Annamaria Pecile
(sottoscritto con firma digitale)